

# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

# ORDINANZA SINDACALE N. 88 DEL 29-05-2024

Oggetto: applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi – campagna AIB 2024

# **IL SINDACO**

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270/20 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, con il quale, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020, si stabilisce, fra l'altro che clal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave periodosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespuglialet, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTA la direttiva del dipartimento di Protezione Civile protocollo n. 0872048.22-05-2024 con la quale la Regione Lazio ha dettato gli indirizzi operativi per l'attività antincendi boschivi da porre in essere durante la stagione estiva 2024, rammentando altresi che è tuttora vigente, il Piano triennale AlB 2023-2025 della Regione Lazio, approvato con DGR 25.05.2023, n.228, pubblicata sul BURL ordinario n.44 del 01.06.2023 disponibile, in formato elettronico, sul sito rewweregione lazio.it.

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39"

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

ATTESE le prescrizioni impartite con propria ordinanza n. 90 del 18 maggio 2023 con la quale si è provveduto ad informare i cittadini, in merito alla necessità di intervenire ordinando a tutti i proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni in stato di abbandono e di incuria, di mantenerli puliti da erbe selvatiche, da arbusti e vegetazione in genere, al fine della salvaguardia della pubblica igiene e salute, nonché della pubblica incolumità e sionezza urbana:

### **ORDINA**

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; a come de la provincia del provincia

antincendio, se autorizzati e sotto controllo di persona di provata capacità.

proposito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n° 17, per gli abbruciamenti e per interventi di prevenzione intincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Carabinieri orestali di Rocca di Papa, competente per territori o per i quali risulta nilasciata espressa autorizzazione.

Le periodo di massimo racibi di incendio, quantio indicato in devoga dal comma 2 dell'Art. 3 della L.R. 1795, è subordinato alla medesima utorizzazione al l'inad presente la periodi di adictorito i dello operazioni di abbruciamento.

Di periodi dell'escultore dell'a dell'espensione dell'espensione di abbruciamento alla certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, toloranno essere especificati:

1) generalità dell'escultore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali needi che si obsessero verificare a causa di omissioni oi diriggolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;

1) ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;

1) data, ora d'inicio e presunta ora del termine;

1) numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;

1) numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;

2) prescrizioni tericinice (già disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da tituare per evitare il rischio di propagazione di incendio con di abruciamento di nominativi del terreno con lotti di arato di viaria larghezza;

ampia fascia di losiamento, priva di materiale inflammabile, se a meno di 100 metri da boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di grame.

ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri da boschi, rifornimenti o depositi di carburante e imposte di legname;
procedere per settori controvento;
procedere per settori controvento;
eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
altri eventuali interventi preventivi disposti a seconda dei cola sispecifici;
assoggettamento ad eventuali minotivi ostativi all'elsecuzione dall'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature
delle ore centrali del giorno.

della controli della della medesima e i le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno stretamente attenersi pena

l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, surichiesta, agli agenti della forza pubblica e al personale adibito al servizio antincendi.

Gli abbruciamenta autorizzati divoranno effettuarsi, previo avviso alla Stazione Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore

comprese tra le 10 e le 18.

Dovanno altresi immediatamente sospendere le operazioni, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di

mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonaria.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che nei giustificano la temporanea sospensione delle autorizzazioni

eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo pubblico avviso.

Al termine della assogensione, P.Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, devono comunque contenere l'esatta indicazione del luoghi d'intervento e tutti gli elementi

di reperibilità del richiedente.

silità del inchiedente.

do di grave pericolostà per massimo rischio di incendio boschivo, le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii
diabbruciamento.

disposto, nelle arce boscate e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, sono ammesse deroghe:

Disposizioni per gil Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di nifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (vi compresi i tratturo), na particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in sssimità di esse, al la pulziza delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secoa, residiu vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree osstanti o confianti. Si precisa che al linterno delle aree protette nacionali sittuite ai sensi della. La 34/1991 e successioni di elle regionali istituite ai sensi della. La Bradifica di estione, le gesto dielle strade suddette dovranno effettuare anche le periodici filtera di gestione, le gesto di elle strade suddette dovranno effettuare anche le periodici manutazioni sulla getazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire ansto del imezzi antincendio.

3) Attività ad atto rischio espiosivo Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di

comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicu (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincenzio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasm tati dati all'appezia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Ope Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle area contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette a dovranno inoltre e sesere adottate dai destinatari del presente ordine, futte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite di protezione en inspetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco propagazione dei eventuali incendi boschivi.

4) Fuoch pirotecnicie fiamme libere
St. but tot I terrorico comunale, anche al d'Itori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonche itali riaricoli pirotecnici.
Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecnicine, compresa quella riferita al fiulizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio lodnee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta en trutta la durata l'attività, e di ngrado di controllare ed estinguere nell'immediato reventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inolicio di ell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti overo, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco osopenderà ovvero annullerà rattività pirotecnica.

annulierà l'attività piroteonica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
A) proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie colturata una precesa o fascia protettiva sgombra de ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e occatante di almeno 5 metri e, commune, tate da assirare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno.

6) Divieti per la brucatura celle stoppie e dei residui vegetali.

A) proprietari, agli affittuari e di conduttori, a is sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 72005 è vietato accendere fuochi per la conduttori, a sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 72005 è vietato accendere fuochi per la conduttori, a sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 72005 è vietato accendere fuochi per la facciona della conduttori, a sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 72005 è vietato accendere fuochi per la facciona della conduttori della della dell'articoni beschive ne hisosophi di cui alfarizzato dell'articoni della del

## PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI **PREVENZIONE**

A) proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati incon.

A) proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati incon.

A) proprietari, anche meccanica, dei viali parafutoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, suraue, autovatamina proprieta, assistino dei proprieta, assistino dei proprieta, assistino dei proprieta, assistino dei altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprieta, ateneno cinque meri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del transitione dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secon piantificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave periodostà, in tutto il territorio comunale:

informitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazione previste dalla normativa vigente, vi compreso, se ed no quanto dovulo, quello relativo alla prevenzione di incendi; inspettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'introrio, idonee fasce di solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilimente infiammabile:

solamento larghe almento 8 metri, libere da republiche, ivi comprese quelle comunale in consultativa solamente in solamente si competente si informativa solamente si consultativa di calmente larghe si materiale infiammativa di calmente si consultati di fispettiva competenza;

i l'ENEL e i proprietario condutori di fondi agricoli sono altresi tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi testinata i nicevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e ogi alfittuari di immobili sti alla periferia dei centri abitati provederanno alla esizzazione di dionee fasce protettive prive di materiale infiammabile. E vietata reliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripultura lelles scapate con l'uso del

**VIGILANZA E SANZIONI** 

cluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. allatra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al manacto rispetto dell'esocuzione degli interventi preventivi, per on sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai dell'art. 7 bi del D. Lgs. 287/2003.

12) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul n. B.U.R. n. 72 del nanoriona.

# **AVVERTE**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'Art. 10 legge 353 del 21 novembre 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalario al numero di emergenza Generale 112 o al 115 dei V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa Regionale.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'Art. 652 del Codice Penale.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 C.P.

itti i soggetti che per loro mandato sono impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, o che vengano a conoscenza di aree rcorse dal fuoco, sono tenuti a comunicare tali dati a questo Ente, al fine di permettere l'aggiornamento del catasto comunale delle aree rcorse dal fuoco.

**IL SINDACO MASSIMILIANO BORELLI**